



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Formare ..... Informando" .....

ovvero ..... **Agenda un po' insolita per appunti ..... mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

**N° 29/2014**

**Napoli 1 Settembre 2014 (\*)**

**Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di  
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di  
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....**

**Oggi parliamo di.....**

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI LUGLIO 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Luglio 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Luglio 2014 è pari a **1,015056** e l'indice Istat è **107,30** (in diminuzione rispetto al mese precedente).

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E' LEGITTIMATA ALL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO SE IL MAGAZZINO NON E' ANALITICO.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 16477  
DEL 18 LUGLIO 2014**

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n. 16477 del 18 luglio 2014**, ha statuito l'importante principio in base al quale qualora la contabilità dell'azienda presenti **un inventario di magazzino "irregolare", in quanto privo dell'indicazione della consistenza dei beni oggetto delle rimanenze, con una valutazione sommaria e non analitica, autorizza l'Amministrazione finanziaria ad operare l'accertamento in via induttiva.**

Come noto, **l'art. 15, comma 2, del DPR 600/73** prevede che "L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo....."

## **IL FATTO**

Ad una società veniva notificato avviso d'accertamento con cui l'Ufficio fiscale **provvedeva a determinare induttivamente un maggior reddito d'impresa, causa irregolare tenuta dell'inventario delle rimanenze** che non erano state raggruppate per categorie omogenee per natura e valore, così come prescritto dall'art. 15 sopra richiamato.

La società ricorreva alla giustizia tributaria, risultando vincitrice sia in primo sia in secondo grado. In particolare, **la Ctr**, nel rigettare l'appello dell'ufficio, **osservava che la società aveva messo a disposizione tutta la documentazione necessaria consistente, in particolare, nel bilancio dalla cui nota integrativa si rilevavano i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze.**

L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione.

Orbene, **i Giudici del Palazzaccio**, rifacendosi a giurisprudenza costante in materia, **hanno osservato come proprio l'incompletezza della documentazione contabile (id: mancata tenuta analitica dell'inventario) renda non attendibili le scritture e autorizza l'accertamento in via induttiva (sintetica) ai sensi dell'art. 39 co. 2 lett. d) del DPR n.600 del 1973.** Inoltre, sulla scorta della stessa norma, **la mancanza o non attendibilità delle scritture contabili autorizza l'ufficio ad adoperare presunzioni cd. super semplici, cioè anche prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.**

Ancora, hanno proseguito i Giudici nomofilattici nella propria motivazione, **non serve a sanare la lacuna il riferimento al bilancio con la relativa nota integrativa**, così come affermato dal Giudice d'Appello. Infatti, l'inventario e il bilancio costituiscono scritture contabili distinte, aventi contenuto e finalità diverse, ai sensi dell'art 15 del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 2217 del codice civile, ed alla cui redazione sono obbligati i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 13 del citato DPR. **Ne deriva che la violazione consistente nell'omessa o irregolare redazione dell'inventario non può ritenersi**

**sanata, né resa meramente formale, dall'avvenuta redazione del bilancio.** (Cass. 8273/03).

Sulla scorta della suddette considerazioni la Corte suprema ha accolto il ricorso dell'Agenda delle Entrate, cassando la sentenza d'appello e rinviando la causa, alla Ctr in diversa composizione.

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO NON CONCORRONO LE FATTURE EMESSE PER LE QUALI IL PROFESSIONISTA PROVI DI AVERNE INCASSATO IL CORRISPETTIVO IN ALTRO ESERCIZIO CONTABILE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 17306 DEL 30 LUGLIO 2014***

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 17306 del 30 luglio 2014**, ha (ri)confermato che i **redditi da lavoro autonomo** vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza.

Nella fattispecie *de qua*, ad un professionista era stato notificato un avviso di accertamento dall'Agenda delle Entrate con il quale si provvedeva a rettificare il reddito dichiarato sulla scorta del **raffronto tra il volume d'affari dichiarato ai fini Iva ed il totale dei compensi dichiarati ai fini delle imposte dirette.**

Il contribuente impugnava l'atto impositivo dinanzi alla CTP di Milano, che, però, rigettava il ricorso. Sull'appello avverso detta pronuncia la CTR della Lombardia, in parziale accoglimento del gravame, rettificava l'imponibile accertato.

Il contribuente, insoddisfatto, ha adito la Suprema Corte lamentando, in particolare, l'erroneità della pronuncia impugnata in quanto la CTR della Lombardia aveva ritenuto di dovere conteggiare, ai fini della determinazione dell'imponibile Irpef, anche l'importo delle fatture emesse per le quali il professionista aveva comprovato di averne **incassato l'importo soltanto nel successivo esercizio contabile.**

Orbene, **la Suprema Corte ha accolto il ricorso** ed ha ribadito il contenuto dell'**art. 54 del T.U.I.R.,** correttamente indicato dal ricorrente quale norma violata. Detta disposizione prevede, infatti, che **il reddito, derivante dall'esercizio di professioni, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo**

**d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio della professione.**

Ne deriva che i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo **il principio di cassa e non di competenza.**

Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: "*l'importo di fatture emesse dal professionista nell'anno d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ove sia comprovato dal contribuente che l'incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini Irpef per l'anno oggetto di accertamento*".

IL DIPENDENTE PUBBLICO PUO' LEGITTIMAMENTE RIFIUTARE DI EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17582 DEL 4 AGOSTO 2014***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17582 del 4 agosto 2014**, ha ritenuto **legittimo il rifiuto del dipendente pubblico a prestare attività lavorativa al di fuori del normale orario di servizio.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore comunale **rifiutava di effettuare ore di lavoro straordinario** non partecipando, ancorché richiestogli, ad alcune riunioni del consiglio comunale **indette in orari che esorbitavano da quelli previsti dalla normale distribuzione della prestazione lavorativa.**

A seguito di tale rifiuto l'Amministrazione procedeva disciplinarmente nei confronti del prestatore.

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta per dirimere la *querelle*, hanno sottolineato che, **nei confronti dei dipendenti pubblici, a seguito della c.d. "privatizzazione del pubblico impiego", è estesa la normativa inerente il rapporto di lavoro privato non essendo pertanto possibile obbligare il lavoratore a prestare ore di straordinario salvo che nei casi di eccezionale gravità ed urgenza.**

Pertanto, atteso che nel caso in commento l'Amministrazione comunale non aveva fornito dimostrazione, nel corso del giudizio, in merito alla (eventuale) sussistenza di esigenze stringenti ed improcrastinabili, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno statuito l'illegittimità delle sanzioni disciplinare inflitte al dipendente comunale disponendone il conseguente annullamento.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE, PER FINI PERSONALI, UTILIZZA IL COMPUTER AZIENDALE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17859 DELL'11 AGOSTO 2014**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17859 dell'11 agosto 2014**, ha statuito la **legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore che, contravvenendo al regolamento aziendale ed al CCNL di riferimento, utilizza programmi di file-sharing e consulta la casella di posta elettronica "personale" con i computer di lavoro.**

Nel caso in disamina, un dipendente veniva "pizzicato" nell'utilizzare i pc dell'azienda per scaricare file da internet, anche a contenuto pedo-pornografico, consultare il proprio *account* personale di posta elettronica e copiare file aziendali riservati.

Il datore di lavoro, **richiamando le previsioni del CCNL di riferimento e del regolamento aziendale, che espressamente stabilivano sanzioni per tale deprecabile comportamento**, irrogava, all'esito del procedimento disciplinare, il licenziamento.

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, nell'avallare *in toto* il *decisum*, hanno sottolineato che, **è da ritenersi legittimo il licenziamento del dipendente che, contravvenendo ad esplicite disposizioni datoriali, utilizza i personal computer aziendali per fini personali distogliendoli dalle finalità alle quali sono normalmente dedicati.**

Pertanto, atteso che, nel caso *de quo*, era stato incontrovertibilmente dimostrato l'uso distorto e negligente delle attrezzature aziendali, anche per copiare documenti "sensibili", i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la legittimità del licenziamento irrogato dal datore di lavoro.

I MOTIVI DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO SONO "ESENTI" DAL SINDACATO GIURISDIZIONALE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 5195 DEL 5 MARZO 2014**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 5195 del 5 marzo 2014**, ha (ri)affermao l'importante principio giuridico in base al quale ***in materia di***

**licenziamenti collettivi, l'imprenditore non è vincolato nell'an della decisione, ma soltanto nel quomodo**, essendo obbligato allo svolgimento della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, che realizza così lo scopo di procedimentalizzare il potere di recesso, il cui titolare è tenuto non più a mere consultazioni, ma a svolgere una vera e propria trattativa con i sindacati secondo il canone della buona fede.

La vicenda trae origine dall'impugnativa del licenziamento (collettivo) intimato dalle Poste Italiane ad un lavoratore, all'esito della procedura ex artt. 4 e 24 della legge 223/91.

In sostanza, i Giudici nomofilattici, nel confermare il *decisum* dei due gradi del giudizio di merito, hanno conclamato che **il controllo giudiziale non può avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale, ma soltanto la correttezza formale e sostanziale della procedura**, donde – accertata, nella fase del Merito, la regolarità degli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 24 della legge 223/91, ogni e qualsiasi motivo di doglianza sull'an non potrà essere giammai esaminato dall'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del processo.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

***Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!***

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.***